

Denuncia-querela 23.10.2024 per fatti attinenti all'inquinamento di petrolio nelle falde acquifere della Val D'Agri e al danneggiamento della salute degli abitanti del Sud Italia e dei consumatori di alimenti e prodotti agricoli.

Da ariapulitabasilicata <ariapulitabasilicata@pec.it>

A prot.procura.potenza@giustiziacert.it <prot.procura.potenza@giustiziacert.it>,
francesco.curcio <francesco.curcio@giustizia.it>

Data giovedì 24 ottobre 2024 - 22:05



Francesco Curcio

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza

Sede

Gli scriventi organismi ambientalistici, Associazione Liberiamo la Basilicata (di seguito anche "LLB") e Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus (di seguito anche "APB"), hanno presentato ieri alla S.V. la **denuncia-querela** di 4 pagine e 3 documenti allegati per fatti attinenti:

- all'**emungimento di enormi quantità di petrolio dalle falde acquifere** che i responsabili di Eni spa e Shell Italia E&P spa stanno effettuando da oltre 7 anni (2017-2024) con molteplici idrovore e pompe sommerse coperte, operanti a tutta forza (h 24) nella vasta area esterna al Centro Oli Val D'Agri (COVA);
- al **danneggiamento della salute** sia degli abitanti del Sud Italia fruitori delle acque potabili provenienti dalle falde acquifere inquinate e collegate all'importante invaso del Pertusillo (avente capacità di 155 milioni circa di metri cubi di acqua potabile a servizio di milioni di abitanti delle regioni Puglia, Campania e Calabria), sia dei consumatori fruitori di alimenti e prodotti agricoli lavorati con le acque provenienti dalle dette falde inquinate.

In merito LLB e APB hanno chiesto alla S.V. di **verificare** se i fatti rappresentati configurino il compimento di reati da parte dei vertici e responsabili di Eni spa e di Shell Italia E&P spa e di chiunque altro dovesse essere ritenuto *ex officio* penalmente responsabile, anche sotto il profilo della mancata o carente vigilanza istituzionale, con punizione dei colpevoli (in base ai diversi livelli di corresponsabilità); e, in qualità di parti offese, hanno chiesto di essere informati al domicilio eletto presso il loro difensore avv. Pietro Pesacane in via Galliano (palazzo Trapanese) a Rionero in Vulture (cap 85028), anche nel caso di richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari o di richiesta di archiviazione.

Gli scriventi trasmettono in allegato la citata denuncia-querela (con aggiunta di copertina iniziale), sulla quale ieri a Potenza è stata apposta annotazione di ricezione dall'ufficio giudiziario.

Con riserva di presentare ulteriori deduzioni ed integrazioni e con osservanza.

Giuseppe Di Bello (Associazione Liberiamo la Basilicata)

Tommaso Lotumolo (Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus)

ATTI denuncia penale 23.10.2024 di LLB-APB per inquinamento di petrolio nelle falde acquifere della Val D'Agri.pdf



DENUNCIA-QUERELA

DEPOSITATA IL **23.10.2024** INNANZI
ALL'UFFICIO DELLA PROCURA DELLA
REPUBBLICA DI POTENZA DA PARTE DELLE
ASSOCIAZIONI LIBERIAMO LA BASILICATA E
COMITATO ARIA PULITA BASILICATA ONLUS

ATTINENTE

- all'emungimento di enormi quantità di petrolio dalle falde acquifere effettuato in Val D'Agri da oltre 7 anni (2017-2024) da parte dei responsabili di Eni e Shell con idrovore e pompe sommerse operanti a tutta forza (h 24)
- al danneggiamento della salute degli abitanti del Sud Italia e dei consumatori di alimenti e prodotti agricoli lavorati con acque di falde inquinate dal petrolio

COMPOSTA

da 4 pagine e 3 documenti allegati



A FRANCESCO CURCIO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI POTENZA

Denuncia-querela

Gli scriventi organismi ambientalistici, Associazione Liberiamo la Basilicata (c.f. 96077030763, di seguito anche “LLB”) in persona del Presidente Giuseppe Di Bello e Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus (c.f. 96069550760, di seguito anche “APB”) in persona del componente del Consiglio Direttivo debitamente autorizzato Tommaso Lotumolo, espongono alla S.V. quanto di seguito riportato.

Entrambi gli organismi, nel cui interesse i sottoscritti del presente atto agiscono, si sono costituiti parte civile nei procedimenti penali a carico di alti responsabili di Eni spa ed altri soggetti, distinti dai nn.1164/’19 e 426/’22 r.g.t. Tribunale di Potenza (trattasi di due giudizi riuniti per connessione oggettiva e soggettiva), la cui prossima udienza si terrà il 28.10.2024.

Ad oggi è stata già svolta attività istruttoria, sebbene non ancora conclusa, la quale ha comportato, tra l’altro, l’ascolto dei consulenti tecnici di fiducia del Pubblico Ministero e militi di Polizia Giudiziaria incaricati alle indagini preliminari.

Senza volere minimamente anticipare quello che potrà essere il prevedibile esito del giudizio penale, va da subito evidenziato che l’attività istruttoria finora svolta ha confermato l’ipotesi di inquinamento nella ampia zona della Val D’Agri prospiciente al Centro Oli della Val D’Agri (C.O.V.A. di Viggiano) e nelle falde e ramificazioni acquifere collegate al vicino fiume Agri, nonché all’invaso del Pertusillo distante solo 2 Km circa dall’acclarato *locus delicti* e avente capacità di 155 milioni circa di metri cubi di acqua potabile a servizio di milioni di abitanti delle regioni Puglia, Campania e Calabria confinanti con la Basilicata.

Inquinamento delle falde acquifere causato dalle società proprietarie della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estesa km² 660,15 nella provincia di Potenza della regione Basilicata, denominata concessione “Val D’Agri” ¹ (prorogata per 10 anni con D.M. 18.05.2022 Ministero Transizione Ecologica, All.1), e segnatamente:

- **Eni spa** (c.f. 00484960588) con sede legale in piazzale Enrico Mattei n.1 a Roma (cap 00144) e con direzione generale ed uffici in via Emilia n.1 a San Donato Milanese (cap 20097), quale titolare del 66% della concessione;
- **Shell Italia E&P spa** (c.f. 05160421003) con sede legale in piazza dell’Indipendenza n.11/B a Roma (c.a.p. 00185), titolare del 34% della stessa concessione.

¹ Trattasi della concessione di coltivazione di cui al D.M. 28.12.2005, successivamente prorogata dal 26.10.2019 al 26.10.2029 con D.M. 18.05.2022 pubblicato il 31.05.2022 sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse del Ministero della Transizione Ecologica, alle pagine 12-16, link <https://unmig.mase.gov.it/wp-content/uploads/2019/01/66-5.pdf>.

Tuttavia le testimonianze e gli apporti tecnici, finora raccolti nell'istruttoria dibattimentale del giudizio rgt 1164/19, hanno **circoscritto al 2017** la portata di quanto accertato, coincidente con il *tumpus commissi delicti* come contestato nell'editto accusatorio.

Ciò nondimeno, per quanto hanno potuto constatare *de visu* gli scriventi organismi fino ad oggi, nonché da quanto è emerso dalla stessa attività istruttoria svolta nel giudizio penale, sia pure incidentalmente, lo sversamento abnorme e copioso del surnatante causato dalle dette società concessionarie si perpetua ormai da lungo tempo in maniera indisturbata e senza alcuna soluzione di continuità.

Infatti nella zona è **imperterrita dal 2017 l'azione di molteplici idrovore e pompe sommerse coperte** (alcune delle quali fotografe, All.2), la cui finalità precipua è proprio quella di emungere le enormi quantità di petrolio confluite già dal 2017 in modo diffuso nei territori e nelle falde acquifere della vasta area esterna al Centro Oli della Val D'Agri di Eni-Shell e di lì al fiume Agri, all'invaso del Pertusillo, che (come già detto) fornisce acqua potabile a milioni di abitanti del Sud Italia, e nel vasto sottosuolo regionale.

La presenza delle molteplici idrovore e pompe sommerse coperte costituisce la prova più evidente e plastica che i responsabili di Eni spa e Shell Italia E&P spa, nonostante i loro interventi effettuati sui difettosi serbatoi di stoccaggio del greggio, non sono stati affatto in grado di accertare la causa emorragica del surnatante che, all'evidenza, non avrebbe potuto avere origine solo dalle fuoriuscite del greggio dai detti serbatoi.

Del resto le perdite di questi ultimi, ad avviso dei responsabili di Eni spa, sarebbero state di portata modesta, per cui giammai si sarebbe potuto ritenere che la genesi dell'inquinamento potesse essere riconducibile alla presenza di piccoli fori presenti nella base dei predetti serbatoi.

Per le ragioni sopra esposte, quindi, **si impone di chiedere** alla S.V. di accertare la veridicità di quanto or ora denunciato, evidenziando da subito che gli inconvenienti nei serbatoi di stoccaggio del greggio, come ipotizzati dai responsabili di Eni spa, potessero giustificare solo in minima parte gli ingenti quantitativi di petrolio che hanno inquinato le falde e diramazioni acquifere della Basilicata, a partire da quelle collegate al fiume Agri e all'invaso del Pertusillo e al vasto sottosuolo.

Dando per acquisito che l'Eni spa e la Shell Italia E&P spa si sarebbero attivate per bonificare i serbatoi, il fatto che le falde acquifere e il vasto sottosuolo in questione siano **zuppi** di petrolio è circostanza necessaria e sufficiente per inferire che la causa dell'inquinamento dovesse e debba essere ricercata *aliunde*.

Ragionare in termini contrari significherebbe **non dare una spiegazione plausibile** sul fatto che le idrovore e le pompe sommerse continuano a lavorare a tutta forza (h 24) per emungere petrolio da oltre 7 anni (dal 2017 *tumpus commissi delicti* ad oggi), nonostante gli interventi di riparazione e ripristino dei serbatoi di stoccaggio lesionati.

Non può essere sottaciuto il probabile perdurante **danneggiamento della salute** sia degli abitanti del Sud Italia fruitori delle acque potabili provenienti dalle falde acquifere inquinate e collegate all'importante invaso del Pertusillo (**All.3**) e ad altre ramificazioni del vasto sottosuolo, sia dei consumatori fruitori di alimenti e prodotti agricoli lavorati con le acque provenienti dalle dette falde inquinate.

La presente denuncia, in verità, trova ulteriore motivazione nel fatto che, ove davvero il tutto dovesse essere circoscritto temporalmente all'anno 2017, si andrebbe incontro ad una più che probabile **prescrizione** dei reati contestati.

In tal caso si avrebbe la **doppia beffa**:

- a) per un verso i responsabili dell'inquinamento rimarrebbero **impuniti**;
- b) per un altro verso **la comunità della Basilicata** (e non solo) **continuerebbe ad essere indifesa e destinata a vedere marcatamente ridotte**, se non proprio **azzerate**, **le possibilità di sviluppo e crescita**, per l'**incapacità di accertare le cause dell'inquinamento** tuttora ampiamente presente e diffuso.

Senza tralasciare che grazie soprattutto al giacimento di idrocarburi in Basilicata (il più grande d'Europa in terraferma) l'Eni spa, partecipata dallo Stato tramite il Ministero dell'Economia e Finanze titolare del 2% circa del capitale sociale ², sta realizzando da anni **enormi** utili gestionali, con picco massimo di 7,6 miliardi di euro nel 2021 (peraltro in piena pandemia covid) su cui gli organismi LLB e APB (titolari di 1 azione Eni ciascuno) si sono pronunciati nell'assemblea dei soci Eni tenuta a Roma l'11.05.2022 a "porte chiuse" (cfr. pgg.41-43 verbale d'assemblea al link <https://www.eni.com/content/dam/enicom/documents/ita/governance/assemblea/2022/verbale/Verbale-Assemblea-ordinaria-e-straordinaria-11-maggio-2022-versione-navigabile.pdf>) ³.

² Il Ministero dell'Economia e Finanze - Mef deteneva la quota del 4,8% del capitale sociale di Eni spa, che il 16.05.2024 (giorno successivo all'assemblea soci Eni tenuta a Roma il 15.05.2024 a "porte chiuse") ha ridotto al 2% circa, per avere effettuato la "vendita riservata" ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri del restante 2,8% di azioni (che deteneva) al prezzo di € 14,855/az, per il controvalore complessivo di circa 1,4 miliardi di euro (cfr. comunicato stampa Mef, link <https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2024/II-Ministero-dellEconomia-e-delle-Finanze-colloca-il-28-del-capitale-sociale-di-Eni-S.p.A.-per-circa-14-miliardi-di-euro/>).

³ Si trascrive di seguito breve stralcio della dichiarazione di LLB e APB riportata alle pgg.41-43 del verbale dell'assemblea dei soci Eni tenuta l'11.05.2022 a "porte chiuse" a Roma:

«« Gli azionisti di minoranza Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus e Associazione Liberiamo la Basilicata affermano che l'utile economico-finanziario maturato dalla Società Eni nell'esercizio 2021, nella sua enorme ed abnorme entità di 7,6 miliardi di euro (1,6 miliardi di euro nell'esercizio 2020), è rivelatore di un sistema di governance delle risorse pubbliche di primario consumo degli idrocarburi, che è dominato dai principi del più bieco turbocapitalismo mirante esclusivamente alla massimizzazione dei profitti speculativi e dimentico degli interessi generali.

L'entità di tali ricavi (inclusi 7.674.594.670 euro nel 2021) rileva l'esistenza di un sistema di gestione Eni che, in presenza di uno Stato incapace di equilibrare ed armonizzare gli interessi delle parti coinvolte nell'impresa di interesse pubblico, ha calpestato ogni principio di equità economica e sociale, aumentando in maniera immotivata e sproporzionata i prezzi delle materie energetiche (gas, gasolio, benzine, ecc.) Così operando, tale sistema di gestione Eni ha calpestato i principi qualificanti del nostro Stato democratico sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana, per i quali i servizi pubblici essenziali, le fonti di energia e le situazioni di monopolio, che abbiano carattere di preminente interesse generale, devono essere finalizzati alla utilità/interesse di tutti e non solo di qualcuno (art.43 Costituzione) ...».

In base a tutto quanto rappresentato e dedotto, l'Associazione Liberiamo la Basilicata e il Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus, come innanzi rappresentati,

chiedono

alla S.V. di **verificare** se i fatti innanzi narrati configurino il compimento di reati, anche sotto il profilo della mancata o carente vigilanza istituzionale, e, quali organismi ambientalistici denuncianti-querelanti, chiedono di punire i soggetti ritenuti colpevoli dall'Autorità giudiziaria (anche in base a diversi livelli di corresponsabilità), nonché di essere informati dei relativi esiti del presente atto al loro domicilio eletto presso il loro difensore avv. Pietro Pesacane in via Galliano (palazzo Trapanese) a Rionero in Vulture (cap 85028), anche nel caso di richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari o di richiesta di archiviazione.

Potenza, 23.10.2024

Associazione Liberiamo la Basilicata

(Giuseppe Di Bello n.g.)

Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus

(Tommaso Lotumolo n.g.)



Allegato 1

**D.M. 18.05.2022 proroga a Eni
e Shell concessione Val D'Agri**



MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA E IL CLIMA (DiE)
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA (IS)

Anno LXVI - N. 5

31 Maggio 2022

BOLLETTINO UFFICIALE DEGLI IDROCARBURI E DELLE GEORISORSE

SOMMARIO

ATTIVITÀ DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN TERRA

ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA

DETERMINE DI RIGETTO

Chiusura del procedimento e rigetto dell'istanza di permesso di ricerca «FONTANA VILLANELLA» presentata dalla Società ALEANNA ITALIA S.r.l.	7
Chiusura del procedimento e rigetto dell'istanza di permesso di ricerca «FORAPANE» presentata dalla Società DELTA ENERGY LTD.	7
Chiusura del procedimento e rigetto dell'istanza di permesso di ricerca «MASSERIA LA ROCCA» presentata dalla Società ROCKHOPPER CIVITA LTD.	7
Chiusura del procedimento e rigetto dell'istanza di permesso di ricerca «SCIASCITIELLO» presentata dalla Società ALEANNA ITALIA S.r.l.	7
Chiusura del procedimento e rigetto dell'istanza di permesso di ricerca «SIGNORELLA» presentata dalla Società MGO S.r.l.	8
Chiusura del procedimento e rigetto dell'istanza di permesso di ricerca «TORRE DEL FERRO» presentata dalla Società APENNINE ENERGY S.p.A.	8
Chiusura del procedimento e rigetto dell'istanza di permesso di ricerca «ZANZA» presentata dalla Società ALEANNA RESOURCES LLC.	8

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE RELATIVE ALLA VIGENZA

Istanza di proroga del permesso di ricerca «PONTE DEL DIAVOLO» presentata dalla Società ALEANNA RESOURCES LLC.	8
---	---

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

ISTANZE RELATIVE ALLA VIGENZA

Ritiro delle istanze di proroga della concessione di coltivazione «CANDELA» presentate dalla Società ENI S.p.A. (r.u.)	9
Istanza di proroga quinquennale della concessione di coltivazione «PIGAZZANO» presentata dalla Società GAS PLUS ITALIANA S.r.l.	9

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ

Cambio intestazione delle quote dei titolarità dei titoli minerari e istanze della società ROCKHOPPER ITALIA S.p.A. alla società ROCKHOPPER CIVITA Ltd.	9
--	---

DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA

Proroga decennale della concessione di coltivazione «VAL D'AGRI» della Società ENI S.p.A. (r.u.).	12
--	----

ATTIVITÀ DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN MARE

ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA

DETERMINE DI RIGETTO

Chiusura del procedimento e rigetto dell'istanza di permesso di ricerca «d.79.FR-EN» presentata dalla Società ALEANNA ITALIA S.r.l.	18
Chiusura del procedimento e rigetto dell'istanza di permesso di ricerca «d.84.FR-EL» presentata dalla Società ENERGEAN ITALY S.p.A.	18

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ

Cambio intestazione delle quote dei titolarità della concessione di coltivazione «G.C 1.AG» dalla società ENI S.p.A. alla società ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI S.p.A.	18
--	----

ELENCHI

ELENCO DELLE PIATTAFORME E INFRASTRUTTURE DA DISMETTERE MINERARIAMENTE	22
TITOLI CANCELLATI DALL'ELENCO DEI TITOLI MINERARI VIGENTI	23
ELENCO DELLE ISTANZE PER IL CONFERIMENTO DI NUOVI TITOLI MINERARI.	28
ELENCO DEI TITOLI MINERARI VIGENTI	29

OMISSIS

Art. 4
(Ricorsi)

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, sede di Roma, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse del presente provvedimento.

Roma 2 maggio 2022

Il Direttore generale vicario: SERRA

DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: 81

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 2022

Proroga decennale della concessione di coltivazione «VAL D'AGRI» della Società ENI S.p.A. (r.u.).

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

VISTA la legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni, recante "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi";

VISTA la legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modificazioni, recante "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, recante "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, recante "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali";

VISTO il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare";

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee";

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e successive modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi";

VISTO l'Accordo procedimentale (rep. n. 1247), sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001 per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'art. 29, comma 2, letterab) del D.Lgs. n. 112 del 1998;

VISTA la legge 20 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e successive modificazioni, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";

VISTO il documento "Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche" pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico in data 24 novembre 2014;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016);

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 dicembre 2016 e successive modificazioni recante "Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale";

VISTA la legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione";

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 2005 con il quale le concessioni di coltivazione "GRUMENTO NOVA" e "VOLTURINO" sono state unificate nella concessione di coltivazione "VAL D'AGRI" con scadenza al 26 ottobre 2019 intestata alle Società ENI S.p.A. e SHELL ITALIAE&P S.p.A., con quote rispettivamente del 66% e 34%, rappresentate dalla prima, in territorio della Regione Basilicata in provincia di Potenza per l'estensione di km² 660,15;

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2012 con il quale è stato aggiornato ed approvato il programma dei lavori nell'ambito della concessione da realizzare entro il 31 dicembre 2016;

VISTI i decreti ministeriali 18 febbraio 2008, 23 gennaio 2012, 16 maggio 2018 e 7 giugno 2018 con i quali la titolarità della concessione è stata intestata, in ultimo, alle Società ENI S.p.A. e SHELL ITALIA E&P S.p.A., con quote rispettivamente del 61% e 39%, rappresentate dalla prima;

VISTO il provvedimento n. 6233 del 13 marzo 2017 con il quale è stata approvata la rimodulazione delle tempistiche di realizzazione del programma dei lavori approvato con D.M. 23 gennaio 2012, con differimento dei termini di realizzazione dei lavori di ricerca e sviluppo al 26 ottobre 2019;

VISTO il D.M. 28 maggio 2021 con il quale è stata accettata la rinuncia parziale e la riduzione dell'area della concessione "VAL D'AGRI" da km²660,15 a km² 525,90;

VISTA l'istanza in data 24 ottobre 2017, con la quale la Società ENI S.p.A. ha chiesto la proroga decennale della concessione "VAL D'AGRI" dal 26 ottobre 2019 al 26 ottobre 2029;

VISTA l'istanza in data 2 maggio 2019 con la quale la Società ENI S.p.A. ha chiesto l'aggiornamento del programma dei lavori della istanza di proroga decennale della concessione "VAL D'AGRI" confermando che il programma lavori previsto per il prosieguo della vigenza consiste esclusivamente nella rimodulazione delle attività già previste nel programma lavori autorizzato con D.M. 23 gennaio 2012 e successivo provvedimento n. 6233 del 13 marzo 2017, con il contestuale annullamento dei progetti di conversione dei pozzi "Monte Alpi 9" e "Monte Alpi Est 1" da produttori ad iniettori e con conseguente esclusione della perforazione dei pozzi "Alli 5" e "Volturino 2";

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla Commissione CIRM sez. a) nella seduta del 21 aprile 2021;

VISTA la nota prot. n. 13594 del 3 maggio 2021, acquisita agli atti con prot. n. 13600 di pari data, con la quale la ex-Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'accoglimento della istanza di proroga decennale come modificata dall'aggiornamento presentato in data 02 maggio 2019;

VISTA la nota prot. n. 14677 dell'11 maggio 2021, rettificata con nota prot. 14791 del 12 maggio 2021, con la quale la Direzione Generale per l'Approvvigionamento, l'Efficienza e la Competitività Energetica ha chiesto alla Regione Basilicata l'intesa alla proroga della concessione "VAL D'AGRI", ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 24 aprile 2001;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Basilicata n. 10AE/202100216 del 25 ottobre 2021, facente parte integrante del presente decreto, con il quale è stata espressa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) dell'Accordo Stato-Regioni del 24 aprile 2001, l'intesa alla proroga decennale della concessione "VAL D'AGRI";

VISTO il Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 548 in data 28 dicembre 2021, registrato presso la Corte dei Conti in data 29 gennaio 2022, con il quale è stato approvato il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), ai sensi dell'articolo 11 ter del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (con avviso di avvenuta pubblicazione del Piano riportata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 2022);

CONSIDERATO che la concessione "VAL D'AGRI", in fase di proroga, ricade nella CASISTICA 2.B.II.3 indicata nel Piano, attesa la presenza, come da rilevazione effettuata dai competenti uffici tecnici di questa Direzione, di infrastrutture minerarie specifiche, in essere o già approvate, ricadenti in area non idonea;

CONSIDERATO che per la suddetta casistica il suddetto Piano prevede che "nel caso di concessioni in terraferma, se le stesse infrastrutture sopra indicate si trovano tutte, o alcune di esse, all'interno di "aree non idonee nella situazione ante operam", e sono riferite a concessioni in stato di produttività o di improduttività da meno di 5 anni precedenti dall'adozione del Piano, (soglia temporale di improduttività) che a seguito di applicazione di una Analisi per la valutazione dei Costi e dei Benefici (CBA), secondo il modello di cui all'Appendice A in allegato, ottengano un risultato per cui i Costi della mancata proroga sono superiori ai Benefici, (saranno dichiarate compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della

L. 12/19), restando in vigore e continuando a poter essere prorogate fino a quando l'analisi Costi/Benefici ne giustificherà la prosecuzione, previo rispetto della normativa vigente applicabile, con riperimetrazione d'ufficio di tutte le altre aree non necessarie per le specifiche finalità di coltivazione residue in essere nelle concessioni”;

VISTA la nota prot. 14242 del 10 maggio, con la quale la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza ha trasmesso la scheda di verifica della concessione “VAL D'AGRI” in base a quanto disposto dal “PITESAI” contenente le risultanze delle verifiche effettuate con particolare riferimento a: 1) Analisi per la valutazione dei Costi e dei Benefici (CBA), 2) verifica della “riperimetrazione” d'ufficio di tutte le altre aree non necessarie per le specifiche finalità di coltivazione residue in essere nella concessione;

CONSIDERATO che le risultanze delle suddette verifiche prevedono sostanzialmente che:

- l'applicazione della CBA secondo il modello di cui all'Appendice A del PITESAI restituiscono un valore tale da comportare il mantenimento della prorogabilità della concessione, in quanto i costi della mancata proroga sono superiori ai benefici;

- risulta non procedibile la riperimetrazione secondo normativa dell'attuale area della concessione in quanto non sussistono attualmente nella stessa area non necessarie per le specifiche finalità di coltivazione residue in essere nella concessione, fermo restando il rispetto dei vincoli assoluti e di esclusione del PITESAI tramite l'interdizione nelle aree non idonee a nuove attività minerarie non ricomprese nel programma lavori approvato della concessione;

CONSIDERATO che sulla base delle predette verifiche effettuate in applicazione a quanto previsto dal PITESAI per la CASISTICA 2.B.II.3 la concessione “VAL D'AGRI” è dichiarata “in area compatibile” secondo l'art. 11-ter, comma 8, della l. 12/19, intesa come sostenibilità ambientale, sociale ed economica, alla prosecuzione delle attività di coltivazione già in essere o già approvate nella concessione in fase di proroga, e, pertanto, la concessione mantiene la prorogabilità della stessa;

CONSIDERATO che sulla base delle predette verifiche l'area della concessione rimane inalterata, fermo restando il rispetto dei vincoli assoluti e di esclusione del PITESAI tramite l'interdizione nelle aree non idonee, come indicate nell'elaborato grafico allegato al presente decreto, a nuove attività minerarie non ricomprese nel programma lavori approvato della concessione.

PRESO ATTO di quanto ulteriormente indicato e prescritto nella nota citata prot. 14242 del 10 maggio 2022 della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza riferito alla conclusione positiva in data 26 aprile 2022 della fase sperimentale delle attività di monitoraggio nella concessione in oggetto ai sensi degli «Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche» del MiSE del 2014 di cui all'Accordo Quadro siglato in data 27 febbraio 2017 nonché alla necessità di ottemperare alla prescrizione regionale in merito al monitoraggio della reiniezione del pozzo Costa Molina 2, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016 art. 13;

PRESO ATTO che il programma dei lavori proposto prevede il recupero delle riserve residue del giacimento ricadente nella concessione con la sola rimodulazione delle attività approvate e previste nel programma dei lavori approvati con D.M. 23 gennaio 2012 (nuovo termine di realizzazione dei lavori di ricerca e sviluppo al 26 ottobre 2019) e con annullamento dei progetti di conversione dei pozzi “Monte Alpi 9” e “Monte Alpi Est 1” da produttori ad iniettori;

CONSIDERATO il perdurare dell'interesse minerario dei campi ricadenti nella concessione;

D E C R E T A:

Art. 1

(Proroga della concessione)

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, dell'articolo 9, commi 3 e 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dell'articolo 11-ter, comma 4, della legge 11 febbraio 2019, n. 12, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata “VAL D'AGRI”, in territorio della provincia di Potenza di cui sono titolari le Società ENI S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) e SHELL ITALIA E&P S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Piazza dell'Indipendenza, 11/B (C.a.p. 00185) è prorogata a decorrere dal 26 ottobre 2019 e fino al 26 ottobre 2029.

2. L'area della concessione è confermata in km² 525,90 in quanto non riperimetrabile ai sensi del D.M. 548/2021, fermo restando il rispetto dei vincoli assoluti e di esclusione del PITESAI tramite l'interdizione nelle aree non idonee a nuove attività minerarie non ricomprese nel programma lavori approvato con il presente decreto.

Art. 2

(Programma lavori)

1. Il presente decreto autorizza la prosecuzione dell'esercizio della coltivazione senza ulteriori attività aggiuntive rispetto a quelle previste nel programma dei lavori in essere e già approvato con D.M. 23 gennaio 2012 e successivo provvedimento n. 6233 del 13 marzo 2017, con il contestuale annullamento dei progetti di conversione dei pozzi “Monte Alpi 9” e “Monte Alpi Est 1” da produttori ad iniettori nonché l'aggiornamento del programma lavori quale sola rimodulazione dei tempi di realizzazione delle attività già approvate con i citati provvedimenti;

2. Il nuovo termine per la realizzazione del programma dei lavori di ricerca e sviluppo è fissato al 26 ottobre 2029.

Art. 3
(Obblighi e prescrizioni)

1. La concessione è prorogata nel rispetto delle norme richiamate nel presente decreto e degli obblighi e prescrizioni stabiliti con il D.M. 23 gennaio 2012 nelle premesse citati.

2. La Società è tenuta a:

a) condurre le attività nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, ed al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) osservare, nel corso dello svolgimento delle attività, tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni riportate nel Decreto del Presidente della Giunta della Regione Basilicata n. 10AE/202100216 del 25 ottobre 2021 e consistenti in:

- Eventuali aggiornamenti o variazione del programma lavori di sviluppo della concessione (derivante dalla rivalutazione complessiva degli aspetti geogiacimentologici dell'area del titolo, delle effettive riserve certe, probabili e possibili, nonché delle modalità di ottimizzazione del recupero delle riserve stesse e la relativa gestione delle acque di strato), dovranno essere oggetto di nuova intesa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'Accordo del 24 aprile 2001;
- Tutte le attività da realizzare nel periodo di vigenza della proroga decennale (26 ottobre 2019 – 26 ottobre 2029), già previste nel programma dei lavori e ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 3, comma 2, dell'Accordo del 24 aprile 2001 dovranno essere oggetto di nuova intesa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Accordo del 24 aprile 2001;
- Le operazioni riferite al recupero ambientale ed al ripristino delle aree oggetto di intervento, non essendo preventivate nel periodo di proroga decennale richiesto, dovranno essere oggetto di nuova intesa ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Accordo del 24 aprile 2001;
- Successivamente all'entrata in vigore del PiTESAI (Piano della Transizione Energetica Sostenibile e delle Aree Idonee), la coltivazione degli idrocarburi nella concessione "VAL D'AGRI" dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutte le misure indicate nel Piano in parola;

c) proseguire a regime, al fine di ottemperare alle prescrizioni regionali in merito al monitoraggio della reiniezione del pozzo Costa Molina 2, in considerazione degli esiti positivi della sperimentazione di cui all'Accordo Quadro siglato in data 27 febbraio 2017, conclusosi in data 26 Aprile 2022, il monitoraggio ai sensi degli 'Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro' - (ILG), individuate come specifiche tecniche avanzate da applicare ai sensi del comma 2, art. 13, del D. M. del 7 dicembre 2016, attraverso le modalità definite da successivo apposito Accordo Quadro. Tale accordo sarà stipulato dalla Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza di intesa con la Regione Basilicata, la Struttura Preposta al Monitoraggio – SPM designata e per accettazione dal concessionario;

d) osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dal Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza – Sezione UNMIG di Napoli e dalle altre Amministrazioni interessate alla tutela di pubblici interessi ivi comprese quelle disposte dai competenti Uffici della Regione Basilicata;

e) dare comunicazione a questa Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza del rispetto di tutte le prescrizioni derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti e dettate dalle amministrazioni competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli;

f) non apportare alcuna variazione al programma di lavoro approvato con il presente decreto senza la preventiva autorizzazione di questa Amministrazione d'intesa con la regione Basilicata, previa eventuale valutazione di compatibilità ambientale e nel rispetto di quanto previsto dal PiTESAI;

g) presentare, entro un anno dal presente decreto, alla competente divisione della Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza i risultati della rivisitazione tecnica del giacimento con l'accertamento delle effettive riserve certe, probabili e possibili;

h) presentare, entro un anno dal presente decreto, alla competente divisione della Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza il correlato organico progetto minerario che, tenendo conto dei vari vincoli imposti nella realizzazione dei pozzi, delle condotte e delle restrizioni/ottimizzazioni per lo smaltimento e/o reimmissione delle acque di strato, consenta, come imposto dalla normativa mineraria, il maggior recupero delle riserve e il raggiungimento dei migliori risultati economici;

i) presentare, entro un anno dal presente decreto, alla competente divisione della Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, sulla base del progetto minerario, un dettagliato cronoprogramma della attività da svolgersi nel periodo di proroga;

l) presentare, entro un anno dal presente decreto, alla competente divisione della Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, la valutazione/indicazione a vita intera dei tempi di conclusione della coltivazione mineraria, dello smantellamento, della bonifica, del recupero ambientale e ripristino finale dei luoghi interessati dall'attività estrattiva e delle relative pertinenze;

m) provvedere, a seguito dell'avvenuta chiusura mineraria dei pozzi alla completa rimozione dei rispettivi impianti di produzione nonché al relativo ripristino ambientale, comprensivo della sistemazione finale delle aree di cantiere ad attività lavorativa cessata, subordinato ad intesa Stato-Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) dell'Accordo procedimentale del 24 aprile 2001;

- n) provvedere all'adeguata programmazione delle chiusure minerarie dei pozzi esistenti a fine vita produttiva dei pozzi stessi ed alla sistemazione delle aree ad attività lavorativa cessata;
- o) corrispondere allo Stato, alla Regione ed ai Comuni interessati l'aliquota di prodotto, calcolata secondo le modalità di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 625/1996;
- p) corrispondere il canone demaniale ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- q) sollevare e rendere indenne l'Amministrazione da ogni azione che possa essere intentata da terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.

Art. 4
(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero e nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse e consegnato alla Società concessionaria tramite l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Basilicata.

Art. 5
(Ricorsi)

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, sede di Roma, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse del presente provvedimento.

Roma, 18 maggio 2022

Il Direttore generale: BARBARO

OMISSIS

Allegato 2

**Foto di idrovore e pompe
sommerse per eliminare
petrolio da falde acquifere**







SA-RC
GRUMENT
250 km









Allegato 3

**Foto invaso del Pertusillo avente
capacità di 155 milioni m³ di acqua**

